



**COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO**  
Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo  
e-mail: [comune@comune.castelsantangelo.ri.it](mailto:comune@comune.castelsantangelo.ri.it)

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 15 DEL 28/03/2017**

**OGGETTO: Conferma della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019 .**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto mese di marzo alle ore diciassette e minuti quarantacinque, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	TADDEI LUIGI	SINDACO	X	
2	PIRRI SANDRO	VICE SINDACO		X
3	IACHETTINI STEFANIA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Picchi.

Il Sig. Taddei Luigi, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

**COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO**  
**Provincia di Rieti**

Cron. \_\_\_\_\_ 166 \_\_\_\_\_

Pubblicato dal 05.06.2017

al 20.06.2017 per giorni 15

consecutivi.

IL MESSO

**OGGETTO: Conferma della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019 .**

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Preso atto che :

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 ( L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerato pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Valutate le proposte dei Responsabili dei Settori riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Rilevato che nell'ambito della revisione della dotazione organica, come sopra definita, è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Ritenuto pertanto, nel rispetto di quanto sopra specificato, di confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente approvata con propria deliberazione n. 27 del 29/05/2015;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio 2017-2019 ed in particolare:

- art. 1, comma 219, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto, fino all'adozione dei decreti legislativi attuativi della L. n. 124/2015 (Legge delega in materia di riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni), nonché dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta), che i posti di qualifica dirigenziale vacanti al 15/10/2015 siano resi indisponibili e, pertanto, non possano essere in alcun modo coperti, fatti salvi i contratti a tempo determinato in corso;
- art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., ovvero le Regioni e gli Enti Locali che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha previsto, a favore dei Comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente, valevoli per gli anni 2017-2018, a condizione che il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; anche in questo caso, la possibilità di ampliare le facoltà assunzionali nel caso in cui il rapporto spesa personale/spesa corrente sia inferiore al 25% (comma 5-quater, art. 3, D.L. n. 90/2014) è disapplicata con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- art. 17 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, il quale ha introdotto una disciplina particolare e derogatoria per le assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e scolastico (nuovi commi 228-bis, 228-ter, 228-quater e 228-quinques, art. 1, L. n. 208/2015), al fine di garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali;
- art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, il quale prevede che per l'anno 2019 sarà possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente.

Rilevata la non applicabilità dell'art. 1c commi 422, 423, 424 e 425 della L. n. 190/2014 e s.m.i. (conclusione delle procedure di riassorbimento del personale in esubero degli enti di area vasta) poiché con nota n. 10669 del 29/02/2017 il Dipartimento della funzione Pubblica ha comunicato

che le Regioni Basilicata , Emilia Romagna, Lazio, Marche , Piemonte e Veneto possono riprendere le ordinarie procedure per il reclutamento di personale;

Considerato che nell'anno 2016 non sono verificate cessazioni di personale dipendente e che non si prevede che le stesse intervengano nel 2017 nel 2018;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2017 non può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2014-2015 in quanto le cessazioni sono intervenute in base alla circolare n° 4 del 28.04.2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione la quale stabiliva che le cessazioni dal servizio, disposte a seguito dell'applicazione delle posizioni di cui all'art. 2 comma 11 lettera a) del D.L. n. 95/2012 limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 24 del D. L. 201/2011 , non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

Visto l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3, testualmente recita *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52. 2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità"*;

Visto altresì il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"* ed in particolare l'art. 18 che detta

ulteriori disposizioni in materia di personale e contestualmente modifica, tra l'altro, l'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016;

Dato atto che l'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016 ed in particolare il comma 3-bis ai sensi del quale *"Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili"*.

Richiamato il Decreto della Regione Lazio n. V00002 del 15/02/2016 nel quale sono stabilite il numero delle unità di personale che ciascun Ente è autorizzato ad assumere con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 del D.L. 205/2016 e nello specifico a Castel Sant'Angelo è stato assegnato n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3;

Richiamata altresì la nota della Regione Lazio assunta al prot. n. 982 del 27/02/2017 con la quale, in riferimento all'art. 540 bis del D. L. 189/2016 comma 3 bis, si comunica che i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa non sono previsti in aggiunta a quelli a tempo determinato resi possibili dai precedenti decreti, ma esclusivamente come modalità contrattuale alternativa a quelli dei tempi determinati;

Dato atto che il Comune di Castel Sant'Angelo intende avvalersi di tali procedure usufruendo, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 della Legge 15 dicembre 2010, n. 229, di n. 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31 dicembre 2017 e n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3 a tempo determinato per l'anno 2018;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2015 ed ha inviato nei termini prescritti la relativa certificazione (art. 1, comma 707, 2° periodo, della L. n. 208/2015, art. 76, comma 4, D.L. 112/2008, delibera Corte dei Conti Sardegna n. 70/2015, delibera Corte dei Conti Puglia n. 111/2016);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006) con delibera di Giunta comunale n. 14 del 28/03/2017 ;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Considerato pertanto necessario approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 come segue:

**Anno 2017:**

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia e 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa da assegnare al 3° Settore per le finalità connesse al potenziamento dell'ufficio tecnico comunale per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi ai sensi dell'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 comma 3-bis in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con oneri a carico del Fondo Speciale di Emergenza Sisma;

**Anno 2018:**

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia e n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3 a tempo determinato da assegnare al 3° Settore per le finalità connesse al potenziamento dell'ufficio tecnico comunale per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici ai sensi dell'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, commi 1, 2 e 3 in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con oneri a carico del Fondo Speciale di Emergenza Sisma ;

**Anno 2019:**

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 21/03/2017 prot. n. 1410;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi legalmente resi, accertati e proclamati;

### **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- 3) di confermare la dotazione organica intesa come numero dei dipendenti in servizio come approvata con deliberazione di giunta comunale n.27 del 29/05/2015;
- 4) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 ed il piano occupazionale 2017 come di seguito esplicitati:

#### **Anno 2017:**

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia e 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa da assegnare al 3° Settore per le finalità connesse al potenziamento dell'ufficio tecnico comunale per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici ai sensi dell'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 comma 3-bis in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con oneri a carico del Fondo Speciale di Emergenza Sisma;

#### **Anno 2018:**

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia e n. 1 funzionario tecnico- Cat. D Pos. Ec. D3 a tempo determinato da assegnare al 3° Settore per le finalità connesse al potenziamento dell'ufficio tecnico comunale per lo svolgimento delle attività connesse agli eventi sismici ai sensi dell'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, commi 1, 2 e 3 in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con oneri a carico del Fondo Speciale di Emergenza Sisma;

#### **Anno 2019:**

Mantenimento delle situazioni pregresse e personale da assumere solo in caso di turnover e sulla base del rispetto della normativa vigente in materia;

- 5) di rispettare gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;
- 6) di stabilire che, per garantire la continuità dei servizi ed il buon andamento dell'azione amministrativa, ci si possa avvalere delle forme di lavoro flessibile di assunzione e di impiego o di lavoro interinale previste dai vigenti CCNL e dalle leggi vigenti per sopperire ad esigenze di servizio non affrontabili con strumenti e /o con modalità diverse anche in relazione alla economicità della spesa in rapporto alla funzionalità del servizio medesimo;
- 7) di precisare che la programmazione potrà essere prevista in relazione a nuove e diverse esigenze connesse agli obiettivi e in relazione alle limitazioni e/ o vincoli derivanti da modifiche delle norme che disciplinano le possibilità assunzionali nella p.a. oltre che con riguardo all'attivazione della gestione associata di tutte le funzioni fondamentali;
- 8) Di dichiarare la presente delibera, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del T.U. n° 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali.



## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dr.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore Economico, finanziario, tributario e del personale sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale ad oggetto **“Conferma della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019 ”** esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.


Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo, lì 28/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E  
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott.ssa Maria Picchi





## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore "Economico, finanziario, tributario e del personale" sulla proposta di Delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto **"Conferma della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019"** visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile competente e ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere di regolarità contabile.

Castel Sant'Angelo, 28/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE E  
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

Dott. ssa Maria Picchi





INICIO

COMUNICACIONES EL S. ANGELO  
Provincia de Rioh


---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Luigi Taddei



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Maria Picchi




---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05.06.2017

Li, 05.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Maria Picchi



---

### ESECUTIVITA'

- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00  
 Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data

Castel S. Angelo, il 05.06.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Maria Picchi

